



Regione Campania

Il Commissario ad Acta

*per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario
(deliberazione del consiglio dei ministri 24/04/2010)*

DECRETO COMMISSARIALE n. 52 del 22/9/2010
Rif. lettera q)

Oggetto: misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale campano ed, in via prioritaria, di provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in venti punti, tenendo conto delle specifiche prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009, il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.07.2009;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2010 si è proceduto alla nomina del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- che detta delibera di nomina del nuovo Presidente, nell'individuare gli *acta* ai quali attendere in via prioritaria, dispone la necessità di procedere alla "*introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ove necessarie a garantire l'equilibrio della gestione*";

Regione Campania

Il Commissario ad Acta

*per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario
(deliberazione del consiglio dei ministri 24/04/2010)*

VISTI

- la legge n. 296 del 27.12.2006 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2007);
- la DGRC 2266 del 30.12.2006 *Misure di controllo della spesa farmaceutica - Art. 1, comma 181 L. 311/2004 e punto 4.18 Intesa Stato-Regioni del 5.10.06, Repertorio n.2640 (Patto per la Salute)*
- la circolare dell'Assessore alla Sanità pro-tempore prot. 100/SP del 12.01.2007;
- il DM Economia e Finanze 11 dicembre 2009 *“Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria”*;
- il decreto commissariale n. 44 del 14.07.2010 *“Misure di controllo della spesa farmaceutica”*;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge finanziaria 2010);

CONSIDERATO

- che l'andamento della spesa farmaceutica territoriale desunto dai dati finora disponibili del 2010 evidenziano un incremento della spesa farmaceutica, sia territoriale che ospedaliera, a fronte delle economie previste nel Nuovo Programma Operativo per il 2010 di cui al decreto commissariale n. 41 del 14.07.2010, con un tendenziale di incremento di spesa rispetto al 2009;

VALUTATA la necessità

- del conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi di cui ai programmi operativi, che rappresentano l'impegno di risanamento assunto dalla Regione Campania nei confronti dello Stato e, pertanto, l'assoluta necessità di adottare misure più incisive di controllo della spesa, secondo le modalità, peraltro, già individuate nei menzionati programmi;



Regione Campania

Il Commissario ad Acta

*per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario
(deliberazione del consiglio dei ministri 24/04/2010)*

- di intervenire attraverso una rimodulazione delle compartecipazioni vigenti, nonché attraverso una misura straordinaria consistente nell'introduzione di una quota fissa sulle ricette del SSN per le prestazioni di assistenza farmaceutica, improntata ai principi di:
 - generalità, in modo da ricomprendere, almeno tendenzialmente, tutti gli utenti e tutte le prestazioni sanitarie;
 - tutela delle fasce deboli;
 - temporaneità delle misure;

RITENUTO

di approvare le tabelle di esenzione contenute negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3;

di introdurre ulteriori misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, oltre quelle vigenti:

- a) la tabella contenuta nell'allegato n. 1 al presente provvedimento sostituisce gli elenchi delle categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui alla DGRC n. 2266 del 30.12.2006. Conseguentemente, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, tale tabella si applica per la rideterminazione dei soggetti esenti dalle forme di compartecipazione previste dalla DGRC n. 2266 del 30.12.2006;
- b) con decorrenza dal 01.10.2010 e fino al 31.12.2011, per ogni ricetta del SSN contenente prescrizioni farmaceutiche spedita nelle farmacie convenzionate i pazienti non esenti dovranno corrispondere una quota fissa di € 2,00, in aggiunta alla compartecipazione di cui alla DGRC n. 2266 del 30.12.2006.
Tale quota di € 2 è ridotta ad € 1,00 a ricetta per i soggetti di cui all'allegato n. 2. I soggetti di cui all'allegato 3 sono totalmente esentati dalla corresponsione della quota fissa per ricetta prevista dal presente decreto. Sono, inoltre, esentate le prescrizioni contenenti ossigeno liquido e gassoso e farmaci del PHT.

I rappresentanti legali delle aziende sanitarie vigileranno sull'utilizzo dei codici di esenzione, effettuando controlli puntuali e sistematici, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dichiarati e all'eventuale utilizzo improprio delle esenzioni, relazionando all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL., in sede di monitoraggio e verifica trimestrale dei conti.

Si dà mandato all'AGC 20 Assistenza Sanitaria di individuare, nell'ambito della normativa vigente, in collaborazione con l'amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza, le procedure da attivare finalizzate alla verifica della veridicità delle attestazioni di esenzione, in particolare per motivi reddituali;

Regione Campania

Il Commissario ad Acta

*per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario
(deliberazione del consiglio dei ministri 24/04/2010)*

DECRETA

Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato

1. approvare le tabelle di esenzione contenute negli allegati n. 1, n. 2 e n. 3;
2. di introdurre ulteriori di misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, oltre quelle vigenti:
 - a) la tabella contenuta nell'allegato n. 1 al presente provvedimento sostituisce gli elenchi delle categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui alla DGRC n. 2266 del 30.12.2006. Conseguentemente, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, tale tabella si applica per la rideterminazione dei soggetti esenti dalle forme di compartecipazione previste dalla DGRC n. 2266 del 30.12.2006;
 - b) con decorrenza dal 01.10.2010 e fino al 31.12.2011, per ogni ricetta del SSN contenente prescrizioni farmaceutiche spedita nelle farmacie convenzionate i pazienti non esenti dovranno corrispondere una quota fissa di € 2,00, in aggiunta alla compartecipazione di cui alla DGRC n.2266 del 30.12.2006.
Tale quota di € 2 è ridotta ad € 1,00 a ricetta per i soggetti di cui all'allegato n. 2. I soggetti di cui all'allegato 3 sono totalmente esentati dalla corresponsione della quota fissa per ricetta prevista dal presente decreto. Sono, inoltre, esentate le prescrizioni contenenti ossigeno liquido e gassoso e farmaci del PHT.

I rappresentanti legali delle aziende sanitarie vigileranno sull'utilizzo dei codici di esenzione, effettuando controlli puntuali e sistematici, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dichiarati e all'eventuale utilizzo improprio delle esenzioni, relazionando all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL., in sede di monitoraggio e verifica trimestrale dei conti.

Si dà mandato all'AGC 20 Assistenza Sanitaria di individuare, nell'ambito della normativa vigente, in collaborazione con l'amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza, le procedure da attivare finalizzate alla verifica della veridicità delle attestazioni di esenzione, in particolare per motivi reddituali;

Regione Campania

Il Commissario ad Acta

*per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario
(deliberazione del consiglio dei ministri 24/04/2010)*

3. di inviare il presente provvedimento all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale; all'AGC 20 Assistenza Sanitaria; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale; al B.U.R.C. per la pubblicazione.

**Il Commissario ad acta
Stefano Caldoro**

**Il Subcommissario ad acta
Dott. G. Zucarelli**

Il Coordinatore dell'Area n. 19
Piano sanitario regionale
Dott. Albino D'Ascoli

Il Coordinatore dell'Area n. 20
Assistenza Sanitaria
Dott. Mario Vasco

Il Dirigente
Settore Farmaceutico
Dott. Ssa Margherita De Florio

Il Dirigente del Servizio
Compensazione della mobilità
sanitaria intra ed extraregionale.
Patrimonio delle AA.SS
Dott. Luigi Riccio

Il Funzionario
Dott. Francesco Fiorentino

Il Funzionario
Dott. Roberto Fracioni

Categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui alla DGRC 2266 del 30.12.2006

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991)	G Guerra	01	
2	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991)		02	
3	Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991)	L Lavoro	01	
4	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991)		02	
5	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991)		03	
6	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991)		04	
7	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)	S Servizio	01	
8	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)		02	
9	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991)		03	
10	Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230)		04	
11	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)	C Civili	01	
12	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991)		02	
13	Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998)		04	
14	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)		05	
15	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)		06	
16	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M. 20.7.1989, n. 293 e succ. mod.		07	
17	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998)	N Legge n. 210	01	

18	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex.dPR 7 luglio 2006, n. 243)	V Vittime	01	
19	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)		02	
20	Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230)	F Detenuti	04	
21	Gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore	N	02	
22	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico	E Condizione economiche	02	
23	Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 legge 537/93 e s.m.i.)		03	
24	Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico		04	
25	Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000		05	
26	Cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario		07	
27	Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie		08	
28	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296) con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie	O Malattie croniche	da 01 a 56	
29	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279 con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie	R Rare	da Aannn a Quannn	

Categorie tenute al pagamento della quota fissa di € 1,00 sulla ricetta SSN contenente prescrizioni farmaceutiche

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma 1 lett. a del D.M. 01.02.1991)	G Guerra	01	
2	Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991)		02	
3	Grandi invalidi del lavoro - dall'80% al 100% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991)	L Lavoro	01	
4	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità - (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M. 01.02.1991)		02	
5	Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 - dall'1% al 66% di invalidità - (ex art. 6 comma 2 lett. b del D.M. 01.02.1991)		03	
6	Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6 comma 2 lett. c del D.M. 01.02.1991)		04	
7	Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria - titolari di specifica pensione - (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)	S Servizio	01	
8	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5a (ex art. 6 comma 1 lett. c del D.M. 01.02.1991)		02	
9	Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a (ex art. 6 comma 2 lett. d del D.M. 01.02.1991)		03	
10	Obiettori di coscienza in servizio civile (ex art. 6, comma 1, L. 8 luglio 1998, n. 230)		04	
11	Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);	C Civili	01	
12	Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. d del D.M. 01.02.1991);		02	
13	Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998);		04	
14	Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi - con eventuale correzione - riconosciuti dall'apposita Commissione invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99);		05	

15	Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata) - ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. f del D.M. 01.02.1991 - (ex art. 7 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99)		06	
16	Prestazioni richieste in sede di verifica dell'invalidità civile ex D.M.20.7.1989, n. 293 e succ. mod.		07	
17	Pazienti in possesso di esenzione in base alla L. n. 210 del 25.02.1992 - Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati - (ex art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs. 124/1998);	N Legge n. 210	01	
18	Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art. 15 L. n. 302/90; art. 5 comma 6 del D.Lgs. 124/1998); vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità < 80% e loro familiari (ex art. 9 della l. 206/2004), vittime del dovere e familiari superstiti (ex dPR 7 luglio 2006, n. 243)	V Vittime	01	
19	Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice con invalidità > 80% (art. 4, legge 3.8.2004, n. 206)		02	
20	Prestazioni a favore di detenuti ed internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs. 22. 6. 1999 n. 230)	F Detenuti	04	
21	Gli assistiti a cui siano prescritti i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore	N	02	
22	Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001 n. 296) con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie	O Malattie croniche	da 01 a 56	
23	Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279 con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie	R Rare	da Aannn a Quannn	

Allegato n. 3**Categorie esenti dal pagamento della quota fissa sulla ricetta SSN contenente prescrizioni farmaceutiche**

n.	Tipologia di esenzione	Cod.	SubCod.	Note
1	Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico	E Condizioni economiche	02	
2	Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 legge 537/93 e s.m.e i.)		03	
3	Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico		04	
4	Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000		05	
5	Cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario		07	
6	Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie		08	